

Rep. n. 131

RU 56782 – 19.4.2016

Contratto normativo per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale delle sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate – Lotto 6 (Abruzzo-Marche)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove aprile duemilasedici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **Marianna De Bartolis**, nata a Napoli il dieci ottobre millenovecentosettantanove, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. 2007/12019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- **Francesco Vasta**, del Settore Logistica e Fornitori, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il nove luglio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo prot. n. 543 del 15.01.2016 qui allegata sub "131a";

- **Luciano Romizi**, nato a Cortona (Arezzo) il ventinove agosto millenovecentosessantatre, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di procuratore – giusta procura speciale del 22.03.2016 con atto (repertorio n. 28.341) per notar Rita Fochesato di Trento e Rovereto, qui allegata sub "131b" – della Miorelli Service a Socio Unico spa, con sede legale in Mori

(TN) alla Via Ciro Matteotti, 31; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 00505590224 matricola aziendale INPS: 8304882287 codice Ditta INAIL: 3460095/33, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito, per brevità, RTI) con la Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a., con sede legale in Udine, alla Via Antonio Zanussi, 11/13; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 02458660301; matricola aziendale INPS: 8606700759; codice Ditta INAIL: 14451996; e la Pulitori ed Affini spa, con sede leale in Brescia, alla Via Achille Grandi, 2; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 02076190178 matricola aziendale INPS: 1510983841 codice Ditta INAIL: 4412835; aggiudicatario dell'appalto per il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale delle sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate – Lotto 6 (Abruzzo-Marche).

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art.11, comma 13, Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (d'ora innanzi, per brevità, "Codice"), come sostituito dal D.L. 179/2012, si applicano le disposizioni della Legge 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.

Premesse, allegati e definizioni

Con determina prot. n. 2014/13727 l'Agenzia ha avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale delle sedi dei propri Uffici.

All'esito della procedura di gara l'offerta presentata dal RTI tra la Miorelli

Service Spa, la Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a., e la Pulitori ed Affini

Spa per il lotto 6 è risultata quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 83, del Codice e secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Con provvedimento prot. n. 387 del 13.01.2016 l'Agenzia ha disposto

l'aggiudicazione definitiva del lotto 6 in favore del RTI.

A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del Codice,

l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.

È decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10

dell'art. 11 del Codice.

Il RTI, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito idonea

cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni,

nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo.

Il RTI, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le

prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini

di seguito stabiliti.

Le premesse e gli allegati di seguito indicati, pur non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici (d'ora

innanzi, per brevità, semplicemente "Capitolato");

- Disciplinare di gara;

- Offerta tecnica ed economica del RTI.

Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto

indicati viene attribuito il seguente significato:

Stazione Appaltante: Agenzia delle Entrate;

Contratto Normativo (o “Contratto”): è il contratto sottoscritto dall’Agenzia con il RTI, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore del Soggetto Contraente le prestazioni richieste a seguito di apposito Contratto Esecutivo.

Contratto Esecutivo: è il documento con il quale la Committente (Agenzia delle Entrate) chiede all’Operatore Economico (il RTI) i servizi oggetto del Contratto normativo di riferimento nei limiti del proprio fabbisogno. Il RTI ha l’obbligo di eseguire le prestazioni richieste in conformità e alle condizioni previste nel Contratto normativo e nel Contratto esecutivo.

Il RTI prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del Contratto normativo e dei singoli Contratti esecutivi, per effetto di modifiche alla struttura organizzativa dell’Agenzia si potrebbero determinare modifiche soggettive/subentri nella titolarità dei singoli Contratti esecutivi.

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, delle sedi degli Uffici delle Direzioni Regionali dell’Agenzia rientranti nel lotto 6 (Abruzzo-Marche). Il servizio dovrà rispettare gli standard di qualità elencati nel Capitolato.

Si precisa che le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte dell’Agenzia, di specifici Contratti Esecutivi in conformità allo schema allegato. Il RTI, entro un giorno dalla ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.

I singoli Contratti Esecutivi avranno la durata fissata dall’Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto normativo.

In seguito a nuove esigenze non prevedibili al momento in cui è stata bandita la gara, l’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al RTI la prestazione di ulteriori servizi non compresi nell’elenco quotato in sede di offerta. In questo caso, saranno richiesti dettagliati preventivi e, dopo averne verificata la congruità, saranno emessi gli ordinativi per l’esecuzione del servizio; l’Agenzia si riserva la facoltà di affidare ad altro operatore economico debitamente selezionato i predetti ulteriori servizi. Il RTI si impegna, inoltre, ad esonerare l’Agenzia da ogni responsabilità relativa al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta pubblica della nettezza urbana, restandone pertanto unico responsabile.

Come previsto dal Capitolato, il RTI ha attivato il numero verde 800.260.762 al quale potrà essere rivolta ogni richiesta/comunicazione afferente il servizio. Il RTI indica, altresì, quali responsabili del servizio, i signori: OMISSIS.

Il RTI fornisce i seguenti indirizzi di posta elettronica: area1@miorelliservice.it – pec: miorelliservice@legalmail.it ai quali potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.

Come dichiarato in sede di domanda di partecipazione e nell’atto costitutivo del RTI (rep. n. 28353 – raccolta n. 12556 per notar Rita Fochesato in Rovereto), le attività oggetto del presente appalto saranno così ripartite: il 62,16%, alla Miorelli Service Spa; il 19,20% alla Pulitori ed Affini Spa ed il 18,64% alla Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a.

Art. 2 – Smaltimento dei rifiuti speciali e non

Il RTI dovrà provvedere, altresì, all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali e non, come definita al punto 6 del Capitolato. Il RTI o eventuale società subcontraente, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali e non, dovrà presentare, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, i documenti attestanti le necessarie autorizzazioni. La documentazione richiesta è la seguente: **1.** certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio di smaltimento, di cui all'art. 30, comma 4, D.lgs. 22/97 e s.m.i o relativa autocertificazione; **2.** certificazione attestante l'autorizzazione al trasporto delle tipologie dei rifiuti previsti o relativa autocertificazione; **3.** certificato di iscrizione al Sistri.

Art. 3 – Durata del contratto e proroghe

Il presente Contratto normativo ha durata quadriennale dalla sua sottoscrizione, con termine finale fissato al 22 gennaio 2020.

L'attivazione del servizio decorrerà, invece, dalla data di sottoscrizione dei singoli Contratti esecutivi da parte di ciascuna Direzione Regionale interessata, anche in considerazione della scadenza dei contratti attualmente in essere. La durata di ciascun Contratto esecutivo non potrà comunque eccedere la durata del presente Contratto normativo.

L'Agenzia, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di recedere dal contratto (normativo e/o esecutivo), a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.

Nei contratti esecutivi, gestiti autonomamente da ciascuna Direzione Regionale, sarà prevista la facoltà per l'Agenzia di recedere dal contratto in ogni momento. Il RTI prende atto ed accetta che alla scadenza del contratto

sarà tenuta alla prosecuzione del servizio fino all'effettivo subentro nel servizio di altro soggetto opportunamente selezionato. Per questo ulteriore periodo saranno corrisposti i canoni stabiliti dal presente contratto al netto dei corrispettivi relativi alle prestazioni periodiche che non siano state eseguite.

Art. 4 – Inizio e termine del servizio

Il RTI, alla firma del presente contratto normativo, si impegna ad accettare la consegna, anche parziale, delle aree interessate al servizio di pulizia applicandosi, in tale circostanza, tutto quanto previsto all'art. 11 del presente contratto in tema di determinazione del corrispettivo. Allo scadere del contratto il RTI si impegna a redigere un verbale di passaggio di consegna del servizio verso l'Impresa subentrante, al fine di precisare lo stato di pulizia dei locali al momento del cambio della ditta responsabile, per un eventuale addebito di prestazioni previste e non eseguite.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte nei giorni e negli orari di apertura delle sedi dell'Agenzia, così come definiti all'art. 7 del presente contratto e precisati nel Progetto di Servizio che sarà presentato dal RTI entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto ed approvato dall'Agenzia.

La mancata presentazione del progetto di servizio nei termini indicati nel presente contratto è giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sono a totale carico del RTI i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio. È a carico dell'Agenzia la fornitura di acqua ed energia elettrica. Tale fornitura avviene nell'interesse del RTI ed a suo

esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi. L'Agenzia, compatibilmente con le proprie disponibilità potrà mettere a disposizione del RTI un locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione del presente servizio. Il RTI, nell'esecuzione dei servizi di pulizia che gli vengono affidati, dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati. Il RTI dovrà provvedere, a propria cura e spese, oltre all'assicurazione del personale che eseguirà il servizio, al risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso all'Agenzia e/o a terzi, ed è tenuto a far rispettare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'Agenzia. All'atto della stipula del contratto il RTI esibisce apposita polizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati all'Agenzia (strutture, apparecchiature, arredi e dipendenti) e/o a terzi, di massimale non inferiore ad €1.500.000,00 per sinistro come previsto dal comma 2 dell'art. 125, DPR 5.10.2010 n. 207.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il RTI, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3, Legge citata i conti corrente dedicati sono i seguenti:

OMISSIS IBAN: OMISSIS

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto corrente sono:

OMISSIS

Il RTI si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il RTI inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. Si impegna altresì a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal comma 9 del predetto art. 3, Legge 136/2010. Il RTI si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Art. 7 – Orari del servizio ordinario

L’orario del servizio ordinario sarà concordato prima della presentazione del progetto di servizio e indicato all’interno di quest’ultimo. È facoltà dell’Agenzia variare l’orario del servizio delle singole sedi anche al di fuori di tali fasce orarie, dandone comunicazione scritta al RTI che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

Art. 8 – Continuità del servizio

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsivoglia circostanza, salvo quanto stabilito diversamente dalle singole Direzioni Regionali. Pertanto, il servizio dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali. In caso di interruzione, l’Agenzia provvederà a decurtare immediatamente l’importo equivalente al mancato servizio oltre ad applicare

le penali secondo quanto di seguito specificato al successivo art. 24 e fatto salvo qualsiasi maggior danno subito.

Art. 9 – Coordinamento del servizio

Il coordinamento ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto sarà effettuato, dal competente Ufficio di ciascuna Direzione Regionale.

Tali attività consistono nel: *a)* organizzare il sistema dei controlli sull'effettuazione del servizio; *b)* firmare gli attestati di regolare esecuzione del servizio da allegare alle fatture presentate dal RTI; *c)* presentare, alla data di scadenza del contratto, la relazione sull'andamento del servizio; *d)* predisporre i verbali di consegna di cui all' articolo 20 del presente contratto, per l'avvio del servizio; *e)* l'applicazione delle penali; *f)* il rilascio del certificato di regolare esecuzione; *g)* l'istituzione del registro presenze e dei lavori giornalieri; *h)* le ispezioni effettuate direttamente al fine di verificare la qualità del servizio.

Art. 10 – Responsabile del RTI

Il RTI individua nel sig. OMISSIS il **Responsabile** con il quale i competenti Uffici delle Direzioni Regionali dovranno anche concordare le modalità, per i relativi controlli, di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale, effettuare le annotazioni delle prestazioni sul registro ogni giorno e che dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario di servizio. Il Responsabile dovrà inoltre essere costantemente reperibile per via telefonica anche oltre l'orario di servizio. Il RTI indica, altresì, la sig.ra OMISSIS quale **vice Responsabile** che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento. La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo consenso scritto dell'Agenzia.

Art. 11 – Corrispettivi

In base all'offerta relativa al lotto 6 presentata dal RTI, il canone annuale a metro quadrato, comprensivo di tutte le attività oggetto dell'appalto, qualunque sia la loro cadenza, è stabilito come segue:

- Canone annuale per l'esecuzione dell'intero servizio di pulizia delle "Aree Uffici": **€/mq 6,93** al netto dell'I.V.A.
- Canone annuale per l'esecuzione del servizio di pulizia delle "Aree Tecniche": **€/mq 1,85** al netto dell'IVA.
- Tariffa oraria a persona per interventi straordinari: **€/h 12,00** al netto dell'I.V.A.

Il valore massimale quadriennale del lotto 6, al netto dell'IVA, è pari ad € 4.043.897,43.

Nel dettaglio, il massimale complessivo quadriennale di ciascuna Direzione Regionale, al netto dell'IVA, è pari a:

€ 2.280.700,84 per la DR Abruzzo - € 1.763.196,59 per la DR Marche.

Il canone complessivamente pagato dall'Agenzia sarà pertanto determinato dall'applicazione dei predetti canoni €/mq/anno per la superficie, espressa in mq, sulla quale il servizio è erogato.

Sulla base di quanto offerto in sede di gara, le ore complessive che il RTI dovrà dedicare annualmente al servizio integrale di pulizia presso gli uffici delle Direzioni Regionali rientranti nel lotto 6 sono pari a 41.250 di cui:

ore 23.268,22 per la DR Abruzzo - ore 17.981,78 per la DR Marche.

La ripartizione delle ore è stata effettuata proporzionalmente ai metri quadrati indicati nell'allegato 1B al Capitolato e cioè:

mq 46.176 per la DR Abruzzo - mq 35.685 per la DR Marche.

Il canone complessivamente pagato dall'Agenzia sarà pertanto determinato dall'applicazione dei predetti canoni €/mq/anno per la superficie, espressa in mq, sulla quale il servizio è erogato.

Per il lotto 6, gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali ammontano, per l'intero quadriennio, a complessivi € 69.401,77 al netto dell'IVA.

Gli oneri sono ripartiti, per singola Direzione Regionale, come segue:

€ 42.502,45 per la DR Abruzzo - € 26.899,31 per la DR Marche.

I suddetti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali verranno riconosciuti annualmente, nei seguenti importi:

€ 10.625,61 per la DR Abruzzo - € 6.724,83 per la DR Marche.

Gli oneri per la sicurezza verranno riconosciuti, previa verifica, a cura dei competenti Uffici delle Direzioni Regionali, del rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

I corrispettivi di cui sopra, con separata evidenza della quota relativa agli oneri per la sicurezza, verranno liquidati dall'Agenzia previa presentazione di fatture bimestrali. Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati annualmente, proporzionalmente su ciascuna fattura bimestrale.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e comma 3-ter del Codice, l'Agenzia riconosce al RTI gli importi per gli oneri per la sicurezza quale importo aggiuntivo rispetto a quello contrattuale, non rappresentando, tali oneri – a differenza di quelli derivanti da rischi aziendali – una quota del corrispettivo offerto in sede di gara.

Il canone si intende pienamente remunerativo e conforme ai calcoli di convenienza del RTI e comprende, senza alcuna eccezione, ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni

manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale ed accessoria e di carattere fiscale, necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto.

Il RTI dichiara: *a)* che nella determinazione dei prezzi offerti ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di Gara, nel Disciplinare di gara, nonché nel Capitolato speciale assumendosi ogni rischio connesso o collegato o comunque scaturente dalla valutazione delle quantità presunte; *b)* che i prezzi sopra indicati sono stati, altresì, determinati prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i servizi necessari e rinuncia espressamente, sin d'ora, a richiedere ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del presente Contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex articolo 1664 c.c.; *c)* che i corrispettivi chiesti sono competitivi e che sono stati determinati in un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata del Contratto; *d)* nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall'Agenzia al RTI stesso a qualunque titolo per i servizi previsti nell'ambito del presente Contratto, del Capitolato speciale e di tutti gli altri Documenti di gara salvo quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

Il canone stesso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatta salva l'applicazione dell'art. 115 del Codice. In ogni caso, nelle more della pubblicazione, ad opera dell'Istat, dei dati di cui all'art. 7, comma 5 del Codice, l'adeguamento potrà essere richiesto solo a partire dalla seconda annualità e avrà decorrenza dalla richiesta inoltrata dal RTI esclusivamente a mezzo raccomandata a/r alla sede della Direzione Regionale interessata.

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal RTI, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art.17 del presente contratto. La fatturazione avrà cadenza bimestrale.

È facoltà discrezionale dell'Agenzia ampliare o diminuire la superficie da pulire delle sedi in oggetto, con conseguente aumento o riduzione proporzionale dei corrispettivi, fermo restando il canone unitario stabilito nel presente contratto.

Qualora l'Agenzia dismetta alcune delle sedi, l'importo del presente contratto si ridurrà dei corrispettivi riferiti alla sede dismessa.

Qualora l'Agenzia acquisisca nuove sedi, si riserva la facoltà di ampliare il contratto alle medesime condizioni previste per i servizi analoghi.

Art. 12 – Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi di cui al precedente art. 11 verranno liquidati dall'Agenzia sul conto dedicato di cui al precedente art. 6, (CIG lotto 6: 586605126C) previa presentazione di apposite fatture bimestrali posticipate, il cui importo si ricava dividendo per sei il canone annuale determinato in base al precedente art. 11, oltre alla quota relativa agli oneri per la sicurezza. La fatturazione avrà cadenza bimestrale (rispettando tale tempistica sarà emessa una fattura per ogni Direzione Regionale compresa nel lotto 6). Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi del presente contratto e del contratto esecutivo cui questa si riferisce.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza (Cfr. allegato al Contratto Esecutivo).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 55/2013, l'Agenzia delle Entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. Tali codici sono elementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.

Il RTI si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l'Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che il RTI dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

In via esemplificativa si indicano i dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica:

- Codice destinatario: è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. allegato codici IPA);
- Riferimento Amministrazione: si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è

associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesto RTI;

- Dati Ordine Acquisto (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal RTI in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dal RTI in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG lotto 6: 586605126C).

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

Il RTI prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, DPR 207/2010.

Ciascuna Direzione Regionale concorderà con il RTI la modalità di fatturazione, potendosi richiedere l'emissione di singole fatture per ciascun centro di costo (Uffici Locali) o di un'unica fattura bimestrale che li comprenda tutti.

La società mandataria Miorelli Service Spa si obbliga a specificare, in tutte le fatture da emettersi verso l'Agenzia in esecuzione del presente contratto, la percentuale di importo spettante alla mandante, parametrata alla quota di partecipazione al raggruppamento ed alla parte di servizio effettuato. In caso di prestazioni rese non in conformità con le rispettive quote di partecipazione, sarà necessario apporre sulle fatture la quota corrispondente a quanto effettivamente eseguito dalla capogruppo e dalla mandante.

Il RTI prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l'Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture, mediante bonifico bancario emesso sul numero di conto corrente che verrà indicato dal RTI sulla fattura. Sulla fattura dovrà essere indicato che questa è a valere sul presente contratto. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all'Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti del RTI.

Art. 13 – Vigilanza e controlli

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza dei soggetti incaricati dall'Agenzia. Per l'esecuzione del servizio il RTI si impegna a rispettare la programmazione indicata nel Capitolato Speciale e nel Progetto di servizio. Qualora l'Agenzia rilevi che i servizi non vengano eseguiti in modo soddisfacente, potrà richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale impiegato dal RTI. Ove il RTI non adempia entro cinque giorni dalla ricezione delle comunicazioni si applicheranno le disposizioni previste dagli artt. 25 e 26 del presente contratto. L'Agenzia potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei dipendenti che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tale caso il RTI dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti segnalati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dagli artt. 25 e 26 del presente contratto. Nell'esecuzione dei servizi del presente Contratto il RTI non potrà ricevere ordini se non dalle persone designate dall'Agenzia ai sensi del presente articolo.

Art. 14 – Personale

Il RTI dovrà comunicare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il Progetto di Servizio con i nominativi e le funzioni del personale che sarà utilizzato. Il personale dovrà risultare regolarmente assunto a carico del RTI secondo le vigenti normative. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale che ha, fra gli altri, l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.

Inoltre dovrà provvedere alla retribuzione ed a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro adempimento per il personale che sarà impiegato per l'esecuzione del servizio, compresa qualsiasi prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti vigenti, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Agenzia. Si precisa che il personale utilizzato è alle dipendenze del RTI e pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Agenzia. Il RTI si impegna, inoltre, a rispettare tutte le prescrizioni previste dal CCNL e/o derivanti da accordi sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei livelli occupazionali, ed in caso di violazione accertata dall'ispettorato del Lavoro, l'Agenzia sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alle accertate inadempienze fino alla concorrenza del 20% dell'importo contrattuale. Le somme trattenute saranno corrisposte al RTI soltanto previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Il RTI non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento. Per l'esecuzione del servizio di pulizia il RTI impiegherà il numero di persone che riterrà opportuno e che risulterà dal Progetto di Servizio presentato dal RTI entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Entro la medesima data il RTI comunicherà all'Agenzia i nominativi delle persone che intenderà impiegare e che dovranno essere autorizzate ad entrare nei locali dell'Agenzia. Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto. Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro predisposto dall'Agenzia sin

dall'inizio dell'appalto ai fini del controllo degli accessi ai locali. Il personale medesimo dovrà essere dotato, durante il servizio, di apposito cartellino indicante le generalità del dipendente e la denominazione del RTI, nonché dotato di camici e/o tute da lavoro uniformi.

Art. 15 – Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il RTI si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi. Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui il RTI non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il RTI si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. L'Agenzia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva di operare una ritenuta infruttifera pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; in tale ipotesi il RTI non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento. Il RTI si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire

l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti del RTI.

Art. 16 – Subentro alla ditta cessante

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla Contrattazione Collettiva vigente tra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le OO. SS. dei Lavoratori più rappresentativa, così come previsto dal CCNL di categoria.

Art. 17 – Sicurezza sul lavoro - prevenzione infortuni

Il RTI si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche intervenute, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. Il RTI si impegna, inoltre, ad effettuare congiuntamente al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell'Agenzia, apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.

Il RTI dovrà esibire ai competenti Uffici e al RSPP dell'Agenzia i seguenti documenti: **1.** il Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche; **2.** il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell'Agenzia; **3.** il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

Il RTI si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano lo schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che qui si allega sub “131c”, redatto dalle stesse ai sensi dell’art. 26 del sopra citato D.lgs. 81/2008. Resta inteso che il DUVRI effettivo sarà sottoscritto con i competenti Uffici delle Direzioni Regionali.

Il RTI si impegna ad effettuare, congiuntamente al RSPP dell’Agenzia, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. Il RTI dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, qualora accerti che il RTI non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego sono le ASL di competenza.

Art. 18 – Retribuzione del personale dipendente

Il RTI si impegna a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione adeguata e congrua rispetto alle tariffe determinate periodicamente nelle apposite tabelle dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione

collettiva stipulata dai sindacati più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Art. 19 – Divise da lavoro

Il personale del RTI dovrà indossare tute o grembiuli di lavoro di foggia decorosa recanti un distintivo o un contrassegno che indichi l'appartenenza allo stesso e dovrà esibire un tesserino di riconoscimento con la foto e il nominativo del dipendente, la data di assunzione ed ogni altra specifica richiesta dall'art. 5, Legge 136/2010.

Art. 20 - Materiali

Il RTI si impegna ad utilizzare soltanto i materiali (prodotti in tessuto carta e detergenti) indicati nell'elenco presentato contestualmente alla stipula del presente atto e che verranno indicati nel Progetto di servizio. Il RTI ha fornito altresì le schede tossicologiche dei prodotti forniti; l'Agenzia si riserva di verificarne la piena rispondenza ai requisiti di sicurezza per il personale, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7.9.2002 (pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002). Qualora fosse necessario utilizzare materiali diversi, il RTI presenterà preventivamente la relativa scheda tossicologica che dovrà rispondere ai medesimi requisiti. Semestralmente, il RTI dovrà fornire ai competenti Uffici delle Direzioni Regionali, una scheda, preferibilmente in formato Excel, relativa al monitoraggio dei prodotti utilizzati (quantità, tipologia, ecc.).

Art. 21 – Verbali

Dopo la stipula del contratto è fatto obbligo ad entrambe le Parti di effettuare un sopralluogo congiunto presso le sedi per presa visione dei locali, degli

arredi e di tutte le circostanze interessanti per il servizio. È, inoltre, possibile verificare in contraddittorio – in ogni momento - le superfici indicate in sede di gara. In tale sede, il RTI verificherà le superfici attraverso la consultazione presso ogni sede delle rilevazioni planimetriche in formato DWG.

In tali occasioni dovrà essere redatto apposito verbale di consegna.

Tale procedura andrà effettuata anche per i locali inseriti successivamente.

Dovrà, inoltre, essere redatto, al termine del servizio, un verbale di riconsegna, nel quale dovranno essere indicati eventuali danni patiti dall’Agenzia rilevati nel corso del sopralluogo o accertati nel corso del servizio e non ancora risarciti.

Art. 22 – Progetto di servizio e registro delle presenze e delle prestazioni

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il RTI dovrà consegnare il Progetto di Servizio con l’indicazione del numero di addetti che si intende impiegare per l’esecuzione del servizio, specificando le giornate e gli orari in cui saranno effettuate le operazioni di pulizia di ogni singolo locale oggetto dell’appalto.

Entro 20 (venti) giorni dall’inizio del servizio dovranno essere annotati sul registro, depositato nei locali di portineria, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche e la presenza oraria per l’espletamento del servizio ordinario presso la sede come previsto nel Progetto di Servizio.

Ogni variazione deve essere comunicata immediatamente ai competenti Uffici delle Direzioni Regionali e riportata sul registro entro 10 dieci giorni dall’avvenuta variazione. Le persone addette al servizio di pulizia dovranno firmare ad ogni inizio e fine dei turni di lavoro il registro delle presenze che dovrà coincidere con quello del RTI che a tale scopo si impegna a metterlo a

disposizione dell’Agenzia a semplice richiesta delle Direzioni Regionali.

L’Agenzia si riserva la facoltà di fornire al personale del RTI dei pass o, qualora siano installate le apposite apparecchiature, dei badge elettronici, onde consentire l’accesso ai locali.

Dopo l’approvazione del Progetto di Servizio il RTI avrà cura di redigere, in collaborazione con i competenti Uffici delle Direzioni Regionali, apposite schede delle prestazioni da affiggere in ogni singolo locale oggetto del servizio. Il RTI si impegna, entro 30 gg. dall’avvio dell’esecuzione del contratto, a definire specifiche schede da apporre in ogni singolo locale oggetto del servizio. Tali schede devono riportare l’elenco e l’orario delle prestazioni quotidiane, nonché la periodicità e l’orario di tutte le altre prestazioni di cui al Progetto di Servizio.

Art. 23 – Copertura assicurativa

Ferma restando la responsabilità del RTI per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento del servizio in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio presso le sedi dell’Agenzia per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro, attraverso polizza da consegnare contestualmente alla stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione.

Art. 24 – Penali

Qualora si verificano inadempimenti, i competenti Uffici delle Direzioni Regionali interessate, promuoveranno la contestazione degli addebiti in contraddittorio con il RTI, sentite le controdeduzioni che dovranno essere fornite dal responsabile dello stesso in forma scritta entro e non oltre 5

(cinque) giorni dalla contestazione. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l’Agenzia procederà direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate di cui al seguente schema:

	INADEMPIENZA RILEVATA	OPERAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA	PENALI	DANNI (SPESE DI RIPRISTINO)
A	Mancata formulazione entro i 30 giorni previsti del Progetto di Servizio (art.19 del capitolato).	Annotazione della violazione sul registro; invito anche telefonico alla ditta per l’immediata formulazione del piano.	Sanzione pecuniaria pari allo 0,3 per mille ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.	Qualora il ritardo si protragga oltre 15 gg. si procederà alla risoluzione del contratto.
B			Allo 0,3 per mille ammontare netto contrattuale a servizio igienico in caso di mancata o cattiva pulizia.	
			Allo 0,3 per mille ammontare netto contrattuale a stanza, in caso di mancata o cattiva pulizia.	
		Annotazione della violazione sul registro; invito anche telefonico alla ditta per l’immediata effettuazione del servizio; indicazione sul registro dei tempi di intervento della ditta.	Allo 0,3 per mille ammontare netto contrattuale al giorno, in caso di mancata o cattiva pulizia delle altre aree.	In ogni caso saranno imputati alla ditta eventuali danni conseguenti al mancato utilizzo dei locali per motivi legati alla inadempienza. Saranno, altresì, addebitati alla stessa i costi sostenuti direttamente dall’Agenzia per il ricorso ad altra ditta.
	Mancata o cattiva pulizia di alcuni ambienti	Intervento diretto con altra ditta in caso di mancato intervento.	N.B. Nel caso di immediato intervento , l’Agenzia si riserva la facoltà di non applicare la penale come sopra indicata. Nel caso in cui l’inadempienza fosse recidiva nello stesso edificio per più di 5 volte in un anno o di 2 volte in un mese l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione del contratto per colpa grave della ditta.	
C	Mancata annotazione sul registro delle firme, dell’orario di entrata e di uscita dei dipendenti nonché del servizio eseguito.	Annotazione della violazione sul registro.	Sanzione pecuniaria di all’0,3 per mille ammontare netto contrattuale per ogni violazione accertata a discrezione dell’Agenzia.	

D				<u>Reintegro di un addetto entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del Servizio:</u>	
	Mancato utilizzo da parte del personale della ditta della tuta di lavoro e del cartellino di identificazione	Annotazione della violazione sul registro, allontanamento del dipendente dai locali dell'Ufficio, invito anche telefonico alla ditta per il reintegro del dipendente.		Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille ammontare netto contrattuale <u>Reintegro nella giornata:</u>	Saranno altresì addebitati alla ditta eventuali danni conseguenti al mancato utilizzo dei locali, nonché i costi sostenuti direttamente dall'Agenzia per la risoluzione del problema.
				Sanzione pecuniaria 0,5 per mille	
E				<u>Reintegro di un addetto entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del Servizio:</u>	
	Condotta non decorosa da parte degli addetti della ditta	Annotazione della violazione sul registro, allontanamento del dipendente dai locali dell'Ufficio, invito anche telefonico alla ditta per il reintegro del dipendente.		Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille ammontare netto contrattuale <u>Mancato reintegro nella giornata:</u>	Saranno altresì addebitati alla ditta eventuali danni conseguenti al mancato utilizzo dei locali, nonché i costi sostenuti direttamente dall'Agenzia per la risoluzione del problema.
				all'0,5 per mille ammontare netto contrattuale	
F				<u>Intervento della società entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del Servizio:</u>	
	Mancato rifornimento di materiale di consumo per i servizi igienici (carta igienica, saponi, dispenser, etc.)	Annotazione della violazione sul registro; invito anche telefonico alla ditta per l'immediata effettuazione del servizio; contatto diretto con altra ditta in caso di mancato intervento		Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille ammontare netto contrattuale <u>Mancato intervento nella giornata:</u>	In ogni caso saranno imputati alla ditta eventuali danni conseguiti al mancato utilizzo dei locali per motivi legati all'inadempienza. Saranno altresì addebitati alla ditta i costi eventualmente sostenuti direttamente dall'Agenzia per il ricorso ad altra ditta
				Sanzione pecuniaria di all'0,5 per mille ammontare netto contrattuale N.B. nel caso in cui l'inadempienza si ripeta per più di 5 volte in un anno o di 2 volte in un mese L'Agenzia potrà chiedere la risoluzione del Contratto per colpa grave della ditta.	
G				<u>Per ritardato intervento</u>	
	Mancato o ritardato intervento su esplicita richiesta da parte dell'Agenzia nei casi previsti dagli artt. 10 (disinfestazione) del capitolato.	Annotazione della violazione sul registro; invito anche telefonico alla ditta per l'immediata effettuazione del servizio; contatto diretto con altra ditta in caso di mancato intervento.		Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille ammontare netto contrattuale <u>Per mancato intervento</u>	In ogni caso saranno imputati alla ditta eventuali danni per il mancato intervento.
				Sanzione pecuniaria di all'0,5 per mille ammontare netto contrattuale	
H				<u>Per ritardato intervento</u>	
	Mancata o ritardata esecuzione dei lavori descritti nella scheda delle pulizie	Annotazione della violazione sul registro; invito anche telefonico alla ditta per l'immediata		Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille	In ogni caso saranno imputati alla ditta eventuali danni per il mancato

	periodiche.	effettuazione del servizio; contatto diretto con altra ditta in caso di mancato intervento.	ammontare netto contrattuale	intervento.
			Per mancato intervento	
			Sanzione pecuniaria di all'0,5 per mille ammontare netto contrattuale	
I		Annotazione della violazione sul registro; invito		In ogni caso saranno imputati alla ditta eventuali danni per il mancato intervento, nonché i costi sostenuti direttamente dall'Agenzia per il ricorso ad altra ditta.
	Mancato ritiro e smaltimento dei rifiuti di ogni tipo dagli ambienti.	anche telefonico alla ditta per l'immediata effettuazione del servizio; contatto diretto con altra ditta in caso di mancato intervento.	Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille ammontare netto contrattuale	
L			Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille ammontare netto contrattuale	
	Utilizzo dei prodotti diversi da quelli stabiliti a contratto, non a norma o sprovvisti di apposita scheda informativa.	Annotazione della violazione sul registro.	Il ripetersi della violazione potrà essere motivo di risoluzione parziale o totale del contratto.	In ogni caso saranno imputati alla ditta eventuali danni provocati a persone e cose, conseguenti derivanti.
			Per ritardato intervento	
	Mancato o ritardato intervento su esplicita richiesta da parte dell'Agenzia nei casi previsti dagli artt. 8 (prestazioni straordinarie) del capitolato.	Annotazione della violazione sul registro; invito anche telefonico alla ditta per l'immediata effettuazione del servizio; contatto diretto con altra ditta in caso di mancato intervento.	Sanzione pecuniaria di all'0,3 per mille ammontare netto contrattuale	In ogni caso saranno imputati alla ditta eventuali danni per il mancato intervento.
			Per mancato intervento	
			Sanzione pecuniaria di all'0,5 per mille ammontare netto contrattuale	

L'Agenzia, atteso il risultato della contestazione, applicherà, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso, una penale secondo quanto indicato nello schema di cui sopra. Resta in ogni caso ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art.1382 c.c.

L'ammontare delle penali sarà detratto dalle fatture.

I competenti Uffici delle Direzioni Regionali interessate possono rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dal RTI evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte

dello stesso. Tuttavia in nessun caso, i suddetti uffici potranno esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate sul registro. Qualora il RTI si renda responsabile di inadempimenti di cui al precedente schema, e dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali il RTI abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 25 - Recesso

Ciascuna Direzione si riserva singolarmente la facoltà insindacabile di recedere unilateralmente decorso il primo anno dandone semplice comunicazione scritta con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni, limitatamente agli uffici di competenza.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere parzialmente dal contratto, ossia limitatamente a singole Direzioni Regionali. Qualora inoltre, in corso d'esecuzione del presente appalto, venisse stipulata analoga Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l'Agenzia, il recesso potrà essere esercitato in ogni tempo, anche parzialmente, ossia per singola Direzione Regionale, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Resta inoltre ferma l'applicazione del recesso previsto dall'art. 3 del presente contratto, nonché quella prevista dall'art.19 del Capitolato con riguardo all'ipotesi di mancato accordo sul progetto di servizio.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento e anche parzialmente, ossia limitatamente a singole Direzioni Regionali il presente contratto e/o i Contratti Esecutivi, qualora accerti l'incapacità del RTI di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell'eseguirlo.

L'Agenzia potrà risolvere i contratti anche se è stato iniziato l'espletamento del servizio. In tal caso, spetteranno al RTI unicamente i corrispettivi per la parte del servizio fino ad allora correttamente svolto.

Ciascuna Direzione Regionale ha diritto singolarmente di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: **a)** frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio; **b)** stato di inosservanza del RTI riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; **c)** manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio; **d)** inadempienza accertata alle norme di legge ovvero alle prescrizioni del contratto o del DUVRI sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; **e)** sospensione del servizio da parte del RTI senza giustificato motivo; **f)** reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; **g)** violazione relativa alle disposizioni in materia di subappalto; **h)** inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge o, comunque, accertata perdita delle condizioni di ammissione alle pubbliche gare di cui all'art. 38 del Codice e s.m.i.; **i)** annullamento, in sede giurisdizionale ovvero di autotutela, del provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto o comunque altro provvedimento giudiziale, relativo alla procedura di gara in questione, che abbia l'effetto di travolgere l'aggiudicazione in favore del RTI; **j)** mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente Contratto

attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Agenzia il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, o la parte rimanente di questa, in danno del RTI inadempiente. L'affidamento a terzi verrà comunicato per iscritto, anche via fax, al RTI inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dell'importo relativo.

Al RTI inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse possono essere prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del RTI, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni del RTI stesso. Nel caso di minore spesa, nulla compete al RTI inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il RTI dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione ha effetto relativamente alla Direzione Regionale di competenza. Resta in ogni caso ferma la possibilità che la risoluzione venga azionata dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia con effetto risolutivo dell'intero contratto, in caso di sopravvenuta carenza, in capo al RTI, dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, ovvero di comportamento del RTI lesivo degli interessi generali dell'Agenzia o dell'immagine della stessa.

Art. 27 – Responsabilità civile e garanzia di esecuzione

Il RTI assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia e di terzi, in

dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

In proposito il RTI si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Il RTI ha stipulato una Polizza assicurativa RCT ed RCO per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell'espletamento dell'appalto.

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il RTI ha costituito, nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva (polizza fidejussoria n. G286/00A0584646 di importo pari ad € 627.812,19 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Spa in data 14.04.2016).

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del RTI, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti

Art. 28 – Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere il presente contratto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del RTI.

Art. 29 – Subappalto e Subcontratto

Essendo stato dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla gara, è consentito ricorrere al subappalto fino alla concorrenza del 30% del valore dell'appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.118 del Codice.

I pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 del Codice, oltre che di quelle introdotte dall'art.3, Legge 136/2010 e smi, per la quota di competenza direttamente al subappaltatore contestualmente al pagamento erogato al RTI, previo benestare di quest'ultimo, che avrà l'onere di trasmettere la fattura del subappaltatore con espressa liberatoria del pagamento. Resta peraltro inteso che l'importo erogato al subappaltatore andrà a compensazione del corrispettivo dovuto al RTI.

È ammesso il subcontratto relativamente all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali e non. Il RTI o la società subcontraente dovrà presentare, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, i documenti attestanti le necessarie autorizzazioni di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 30 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del Codice è ammessa la cessione dei crediti maturati dal RTI nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia; **b)** l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45

(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito una delle tre società componenti il RTI risultasse, ai sensi dell'art. 48 *bis*, D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al RTI. Per consentire la verifica ex art. 48 *bis*, D.P.R. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte del RTI, in conformità con quanto indicato nella circolare 8.10.2009 n. 29 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il facsimile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Art. 31 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica del

RTI

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il RTI deve darne

comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 32 – Disposizioni antimafia

Il RTI prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge 136/2010 e s.m.i.

In particolare, il RTI garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il RTI si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: *a)* eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico delle Società raggruppate ovvero dei legali rappresentanti, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; *b)* ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); *c)* ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 33 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 34 – Spese

Sono a carico del RTI tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto.

A tal fine, il RTI dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili all'imposta sul valore aggiunto, che il RTI è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, il RTI in data 15.04.2016 ha effettuato, mediante bonifico bancario intestato all'Agenzia, il rimborso *pro quota*, delle spese di pubblicazione della gara sui quotidiani, pari complessivamente ad € 884,30.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47^{ter}, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico è stato redatto in modalità elettronica, mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa apposta dalle Parti alla mia presenza e da me Ufficiale Rogante sottoscritto digitalmente, come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa

trentasette pagine di trentasette mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.

Il RTI dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole e le condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 e 34 del presente atto.